



COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 379/2019 – PRES. CARRIERO – REL. GIGLIO

Titoli di legittimazione – Buoni postali fruttiferi – modifica delle condizioni di rimborso – integrazione parziale – tutela dell'affidamento – effetti (cod. civ., artt. 1366 e 1375; d.m. 13.6.1986, art. 5)

Quando un Buono Postale Fruttifero viene sostituito dalla emissione di una serie successiva con termine determinato, prevalgono, per quanto concerne le condizioni di rimborso, le scritturazioni riportate sul titolo per il periodo eccedentario. (MDC)

FATTO

Il ricorrente è titolare del Buono fruttifero postale trentennale n. XXX.089, emesso in data 16.02.1987, per l'importo di Lire 5.000.000 (Lirecinquemilioni) ed appartenente alla serie "P".

Il suddetto titolo veniva riscosso in data 22/4/2017 per la somma di Euro 32.446,99. L'odierno ricorrente considera l'importo erogato dall'intermediario, inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto e quantificato dal medesimo in Euro 53.310,60.

Più nel dettaglio, il ricorrente, si è rivolto a mezzo legale all'ABF ed a sostegno delle proprio ragioni evidenzia quanto segue:

sulla parte anteriore del BFP è riportata la dicitura "Serie P", con annessa clausola in forza della quale "il buono è riscuotibile con gli interessi presso qualunque ufficio postale secondo la tabella riportata a tergo"; sul retro del buono risulta apposto un timbro che modifica le condizioni di rimborso stampigliate sul buono stesso in conformità ai tassi di rendimento di cui alla nuova serie "Q/P", ma solo fino al 20° anno; laddove, invece, dal 21° al 30° anno, in assenza di una modifica sul punto, dovrebbero continuare ad applicarsi le condizioni testualmente previste nella tabella originariamente stampigliata, in forza delle quali il titolare avrebbe diritto ad "ulteriori Lire 1.290,751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Contesta, pertanto, la liquidazione ottenuta dall'intermediario, avvenuta in contrasto rispetto a quanto previsto sul titolo e, dunque, in violazione del legittimo affidamento.

Conclude chiedendo il rimborso dal 21° al 30° del Buono, secondo la tabella originariamente stampigliata sul titolo; oltre spese della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la correttezza del suo operato.

In sintesi, i motivi di reiezione del ricorso sono così riassunti:

- 1) sul buono è stampato per ben due volte, sia sul fronte che sul retro, il timbro che ne indica l'appartenenza alla Serie "Q/P".
- 2) l'intermediario ha applicato sul buono i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal DM, modificando i tassi indicati in precedenza sul buono.



3) il I D.M stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q. In ogni caso, il contenuto del DM era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore.

4) la convenuta ha corrisposto al ricorrente gli importi come stabiliti nel DM.

5) vi è sostanziale diversità tra il caso in questione e il caso in cui la Cassazione ha riconosciuto il legittimo affidamento del sottoscrittore.

Il ricorrente, con replica, insiste nell'accoglimento del ricorso.

Con memoria di contro replica, resiste l'intermediario.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, contraddistinto dalla serie "P", e successivamente sostituito dalla serie "Q/P", emesso nel febbraio 1987.

Più in particolare, il Collegio è chiamato all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un Buono fruttifero, emesso dall'intermediario in data 16/2/1987, rispetto al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Il buono in esame è stato emesso posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986.

Sul fronte del Buono risulta apposto il timbro della serie "P n. 000.089", mentre in basso sulla destra, risulta apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P".

Sul retro dello stesso risultano due stampigliature:

la prima recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P"

la seconda, consta di un timbro parzialmente sovrapposto alla tabella poc'anzi indicata e recante la dicitura serie "Q/P", con indicazione dei relativi tassi di rendimento, sino al ventesimo anno.

Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro Bancario Finanziario, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, devono invece prevalere le determinazioni normative.

L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta tuttavia all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, ove il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale.

Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.



Questa interpretazione appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi ABF che hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituisce solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno.

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, sembra maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, cui adde la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

Ed ancora, cfr. Collegio di Torino, decisione n. 2571/2018:

«Non è contestato che la parte ricorrente è titolare di n. 3 buoni fruttiferi postali, serie “Q/P”, tutti emessi l'08/07/1986, prodotti in atti in copia fronte/retro. Entrambe le parti concordano inoltre sulla qualificazione del buono come appartenente alla serie “Q/P”: in particolare si tratta di tre buoni che, in origine, recavano la precedente stampigliatura della serie “P”, alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie “Q/P”, conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 [...]

Per contro, per il periodo successivo, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo, e cioè, nel caso di specie, secondo quanto previsto dalla frase apposta in calce alla tabella stampata sul retro, la quale, in maniera identica per i tre buoni oggetto di ricorso, così recita: “(...) più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi nel senso appena indicato».



Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando in ciascuno dei buoni considerati la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”.

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.